

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-919 del 26/02/2020
Oggetto	Atto di concessione - FE19T0072, Fabbri Luca - sfalcio prodotti vegetali nascenti - argine DX fiume Po lato campagna - Comune di Ferrara - archiviare concessione FE07T0223, Fabbri Arrigo
Proposta	n. PDET-AMB-2020-942 del 26/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. **FE19T0072**
COMUNE DI FERRARA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DDG n. 102/2019 in attuazione del quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dott.ssa Marina Mengoli

incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

DATO ATTO che con determina STB Po di Volano n. 5992 del 15/05/2015 è stata rilasciata la concessione FE07T0223 per l'occupazione delle aree di demanio idrico in loc. Ravalle nel Comune di Ferrara sull'argine destro del fiume Po lato campagna al sig. Fabbri Arrigo C.F. FBBRRG59M14L868U per lo sfalcio prodotti vegetali nascenti;

PRESO ATTO che con istanza protocollata al n. PG/2019/171591 in data 07/11/2019 il sig. Fabbri Arrigo C.F. FBBRRG59M14L868U ha rinunciato alla suddetta concessione FE07T0223;

PRESO ATTO che con istanza protocollata al n. PG/2019/171666 del 07/11/2019, protocollata al n. PG/2019/171666 del 07/11/2019 corredata degli elaborati tecnici, il Sig. Fabbri Luca C.F. FBBLCU88H06A965T, ha chiesto la concessione per l'occupazione delle aree di demanio idrico sull'argine destro del fiume Po lato campagna, di ha 13.475 nel comune di Ferrara da destinare allo sfalcio prodotti vegetali nascenti; l'area è distinta nel catasto di Comune di Ferrara come di seguito specificato:

- Fg. 2 mapp. 13 (parte);
- Fg. 3 mapp. 8 (parte);
- Fg. 4 mapp. 3, 4, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48;
- Fg. 8 mapp. 159, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 349, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 372 (parte);
- Fg. 9 mapp. 82, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169;

l'ubicazione delle aree interessate è seguente:

- località Ravalle di Ferrara, dalla rampa denominata "Rubissa", situata circa 300,00 ml a valle dello stante n. 20, alla rampa denominata "Destro" situata a circa 50,00 ml a monte dello stante n. 28 - Comune di Ferrara - PTI_FE_1.

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 40 del 27/12/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico, disciplinare tecnico rilasciato dall'A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Ferrara n. 3086/A3 assunto al protocollo al n. PG/2020/30325 07/02/2020, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000), in quanto ricade nei pressi del Sito di Importanza Comunitaria IT4060016;

VISTO l'esito positivo della valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna della Regione E.R. e assunto al protocollo con il n. PG/2020/14026 del 29/01/2020 in quanto i lavori di cui trattasi non determinano incidenza negativa significativa sul sito a condizione che lo sfalcio venga effettuato solo sul corpo arginale.

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni

legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione in questione possa essere assentita;
 - di fissare il canone per l'annualità 2020 in **€ 220,81** che, per gli anni successivi, sarà aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte integrante del presente atto, in data 11/02/2020 registrato al protocollo al n. PG/2020/22481 del 12/02/2020;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo al periodo 10/02/2020:31/12/2020 quale canone di concessione (anno 2020) pari a **€ 196,61**;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a **€ 250,00** a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

DATO ATTO che il deposito cauzionale della concessione FE07T0223 può essere restituito al sig. Fabbri Arrigo essendo le obbligazioni concessorie tutte adempiute ed essendo stata versata dal concessionario entrante una nuova cauzione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1.** di archiviare, con la successiva restituzione del relativo deposito cauzionale, la concessione FE07T0223 rilasciata con determina STB Po di Volano n. 5992 del 15/05/2015 al sig. Fabbri Arrigo C.F. FBBRRG59M14L868U essendo le obbligazioni concessorie tutte adempiute ed essendo stata versata dal concessionario entrante una nuova cauzione;
- 2.** di concedere al sig. Fabbri Luca C.F. FBBLCU88H06A965T, la concessione per l'occupazione delle aree di demanio idrico sull'argine destro del fiume Po lato campagna, di ha 13.475 nel comune di Ferrara da destinare a sfalcio prodotti vegetali nascenti; l'area è distinta nel catasto di Comune di Ferrara come di seguito specificato:
 - Fg. 2 mapp. 13 (parte);
 - Fg. 3 mapp. 8 (parte);
 - Fg. 4 mapp. 3, 4, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48;

- Fg. 8 mapp. 159, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 349, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 372 (parte);
- Fg. 9 mapp. 82, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169;

l'ubicazione delle aree interessate è seguente:

- località Ravalle di Ferrara, dalla rampa denominata "Rubissa", situata circa 300,00 ml a valle dello stante n. 20, alla rampa denominata "Destro" situata a circa 50,00 ml a monte dello stante n. 28 - Comune di Ferrara - PTI_FE_1

l'area interessata è riportata negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo depositato agli atti;

- 3.** di assoggettare la Concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 4.** di stabilire la scadenza della Concessione al **31/12/2025**;
- 5.** di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che **all'**all'A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Ferrara;
- 6.** di stabilire nella misura di **€ 220,81** il canone per il 2020, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che la quota dell'annualità 2020 è già stata versata;
- 7.** di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
- 8.** di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente c/c postale n. 1018766582 intestato a Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411;
- 9.** di dare atto che il deposito cauzionale costituito in **€ 250,00**, definito come minimo di legge, è già stato versato. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
- 10.** di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito ai sensi della L.R. 24/2009;
- 11.** di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- 12.** di stabilire che l'atto registrato deve essere inoltrato in copia al servizio scrivente;
- 13.** di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 14.** di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di

A.R.P.A.E.;

15. di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;
16. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
17. di precisare inoltre:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
18. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
19. di notificare il presente atto al concessionario.

LA RESPONSABILE
dott.ssa Marina Mengoli
(firmato digitalmente)

Si allega il disciplinare di concessione sottoscritto dal concessionario in data 11/02/2020 registrato al protocollo al n. PG/2020/22481 del 12/02/2020.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore del sig. Fabbri Luca C.F. FBBLCU88H06A965T.

(Pratica SISTEB n. **FE19T0072**)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione delle aree di demanio idrico sull'argine destro del fiume Po lato campagna, di ha 13.475 nel comune di Ferrara da destinare allo sfalcio prodotti vegetali nascenti; l'area è distinta nel catasto di Comune di Ferrara come di seguito specificato:

- Fg. 2 mapp. 13 (parte);
- Fg. 3 mapp. 8 (parte);
- Fg. 4 mapp. 3, 4, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48;
- Fg. 8 mapp. 159, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 349, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 372 (parte);
- Fg. 9 mapp. 82, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169;

l'ubicazione delle aree interessate è seguente:

- località Ravalle di Ferrara, dalla rampa denominata "Rubissa", situata circa 300,00 ml a valle dello stante n. 20, alla rampa denominata "Destro" situata a circa 50,00 ml a monte dello stante n. 28 - Comune di Ferrara - PTI_FE_1.

L'area interessata è riportata negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo depositato agli atti.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2025**.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi (preferibilmente sei mesi) prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 1018766582 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411") causale "pratica **FE19T0072**, occupazione, canone anno _____".

b. Il canone per l'anno 2020 è fissato in **€ 220,81**

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale è pari ad **€ 250,00**. L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia potrà essere svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Il versamento è effettuato sul c/c postale n. 367409 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT18C076010240000000367409) intestato a "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale", causale "pratica **FE19T0072**, occupazione, (integrazione) deposito cauzionale".

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del

paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Comma 1 - Oggetto della concessione, prescrizioni e modalità di fruizione

- 1° Nella concessione sono compresi tutti i prodotti vegetali nascenti dalle superfici arginali: scarpate e banche a partire dall'unghia dell'arginatura lato campagna verso l'alto sino al limite della fascia della larghezza di ml 2,00 (due) a lato della pavimentazione stradale in sommità dell'argine, senza alcuna esclusione.
- 2° In particolare, nei tratti in cui lo sfalcio non possa essere agevolmente effettuato con i mezzi meccanici per la presenza di difficili conformazioni morfologiche delle arginature lo stesso dovrà essere effettuato o completato a mano.
- 3° Le superfici arginali dovranno essere mantenute esclusivamente a prato naturale, per cui la Ditta concessionaria sarà tenuta a tagliare anche le erbe nocive, i cespugli, gli arbusti e simili almeno due volte all'anno, in Maggio ed in Agosto, in modo che dette piante possano essiccarsi, salvo a procedere, se venisse richiesto dall' Ufficio A.I.PO, anche alla estirpazione delle loro radici ed al conseguente ripristino delle pertinenze arginali.
- 4° Lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà avvenire normalmente almeno 2 (due) volte all'anno, la prima nei mesi di Aprile - Maggio - Giugno e la seconda in Agosto - Settembre - Ottobre; sarà facoltà della Ditta concessionaria effettuare eventuali ulteriori sfalci qualora gli eventi climatici lo permettessero.
- 5° Le rotoballe dovranno essere sempre rimosse dalle banche e sottobanche arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell'Amministrazione/Protezione Civile durante il servizio di piena.

Comma 2 - Obblighi

- 1° La Ditta concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione Regionale concedente e l'A.I.PO dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.

- 2° Lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione dovranno essere completi in ogni parte orizzontale ed in scarpata, senza alcuna esclusione ed eseguiti in modo da non arrecare danno alle sedi ed ai terreni arginali.
- 3° La Ditta concessionaria sarà l'unica responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente e l'A.I.PO da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente.
- 4° La Ditta concessionaria rimane assoggettata al pagamento per intero del canone qualunque evento fortuito abbia a verificarsi, ordinario o straordinario, prevedibile od imprevisto.
- 5° In ogni caso il taglio delle erbe e l'utilizzo del prodotto erboso sono subordinati alle esigenze di polizia idraulica.
- 6° L'Ufficio A.I.PO potrà pertanto far anticipare o posticipare alla Ditta concessionaria lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio ancora dell'Ufficio, ciò fosse ritenuto necessario, senza che la Ditta concessionaria abbia diritto ad accampare e richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
- 7° La Ditta concessionaria sarà obbligata in ogni caso ad effettuare lo sfalcio con le modalità di cui al precedente comma 2° di questo articolo anche qualora le operazioni di sfalcio non fossero ritenute remunerative rispetto al valore del prodotto.

Comma 3 - Divieti

- 1° La Ditta concessionaria non potrà cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, l'oggetto della presente concessione.
- 2° La Ditta concessionaria comunque non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio, anche totale, delle superfici da parte di soggetti incaricati dall'Ufficio nel caso dovesse verificarsi la necessità di provvedervi con urgenza ad insindacabile giudizio dell'Ufficio stesso.
- 3° E' vietata alla Ditta concessionaria la realizzazione di lavorazioni agricole che tendano ad alterare lo stato delle scarpate e dei piani delle banche e sotto banche, mentre sono consentiti, previa autorizzazione del preposto personale idraulico dell'Ufficio, eventuali piccoli interventi di rastrellatura e risemina delle superfici arginali concesse.
- 4° E' vietato il pascolo del bestiame sulle arginature, secondo quanto stabilito dall' art. 96) -lett. i del T.U. 25/07/1904 n. 523, sotto pena di incorrere nelle sanzioni previste e di rispondere dei danni provocati.
- 5° L'uso diverso della superficie da quello stabilito comporterà la revoca della concessione.
- 6° Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U. sopramenzionato, dalle Leggi e normative della Regione Emilia - Romagna, da quelle sui Lavori Pubblici, dai regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito emanate dalle competenti Autorità.

Comma 4 - Eccezioni

1. L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.PO si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali oggetto di concessione.
2. Per la conseguente eventuale riduzione delle quantità di prodotto erboso derivante dalle attività di cui al comma precedente la Ditta concessionaria non avrà diritto per accampare e/o richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
3. Soltanto quando la superficie del terreno occupato o danneggiato sia superiore ad un ventesimo della totale superficie concessa la Ditta concessionaria avrà diritto ad una corrispondente riduzione del canone, escluso in ogni caso qualunque altro compenso o indennizzo a qualsiasi titolo.
4. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto totalmente a mancare.
5. Tale diritto potrà essere esercitato solo a seguito di formale istanza della Ditta, adeguatamente motivata e documentata.
6. Nel caso in cui durante l'esercizio della concessione si eseguano lavori arginali per i quali venga aumentata la superficie da sfalciare la Ditta concessionaria potrà ottenere in concessione la maggiore area alle condizioni della concessione in corso nel mentre il nuovo canone, aumentato proporzionalmente alla nuova superficie complessiva, decorrerà dall'annata di concessione successiva a quella in cui si verificherà l'ultimazione dei lavori.

Comma 5 - Transiti

- 1° Giacché nella tratta interessata la sommità arginale è in concessione all'Amministrazione Provinciale ed adibita a ciclopista denominata "Destra Po", l'utilizzo di tale sommità nonché quello delle relative rampe d'accesso sarà consentito soltanto a seguito di espressa autorizzazione che la Ditta concessionaria dovrà richiedere all'Amministrazione Provinciale stessa, la Ditta concessionaria assume comunque l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori di sfalcio, di mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il transito.
- 2° Il transito sulle banche e negli ambiti arginali con i mezzi ed i veicoli necessari al taglio delle erbe ed alla loro asportazione è consentito solo ed esclusivamente ai mezzi che sono nella disponibilità della Ditta concessionaria la quale avrà cura di evitare che, dall'uso di tali mezzi e veicoli, vengano arrecati abbassamenti e solcature alle superfici arginali e/o danni ai prodotti erbosi di altre Ditte concessionarie.
- 3° Ai soli fini delle operazioni di sfalcio è altresì permesso alla Ditta concessionaria di transitare sulla fascia di rispetto pedearginale di proprietà privata, della larghezza di metri 4, prevista all' art. 96) - lett. f - del T.U. n. 523/1904, rimanendo in ogni caso la Ditta stessa unica responsabile degli eventuali danni reali o presunti arrecati ai beni di proprietà privata.

Comma 6 - Disposizioni finali

Considerato che la pertinenza idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane di animali nocivi e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

sottoscritto dal concessionario in data 11/02/2020 registrato al protocollo al n. PG/2020/22481 del 12/02/2020.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.